

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, CASSOLA, GRANELLI e GIANOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1988

Trasparenza e pubblicità dei contributi pubblici alle imprese industriali

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di una ampia opera di riconversione e ristrutturazione del nostro sistema produttivo il complesso delle imprese industriali ha conseguito importanti successi gestionali e soprattutto alti livelli di profitti nel corso degli anni ottanta. Lo Stato direttamente o indirettamente vi ha contribuito spesso in maniera rilevante, dal punto di vista del sostegno finanziario.

A tutt'oggi tuttavia è difficile avere un'esatta valutazione dei volumi di spesa pubblica in questa direzione. Lo Stato infatti agisce attraverso una singolare varietà di strumenti finanziari e fiscali, con trasferimenti alle imprese che, secondo alcune stime, indicherebbero un apporto particolarmente considerevole, pari ad almeno il 20 per cento del totale degli

investimenti fissi lordi del sistema delle imprese private in questi anni.

A fronte di un fenomeno di così grande rilevanza, il grado di conoscenza specifica dei volumi effettivi dei trasferimenti, dei loro destinatari e degli effetti ottenuti rimane tuttora assai modesto.

L'ampia gamma di trasferimenti di risorse dello Stato alle imprese, tra cui i più praticati sono la fiscalizzazione degli oneri sociali, il conferimento di fondi di dotazione, le erogazioni in conto capitale a fondo perduto, i crediti agevolati all'esportazione, i finanziamenti alla ricerca industriale, gli incentivi alle localizzazioni ed all'acquisto di macchinario tecnologicamente avanzato e la concessione di IVA negativa, risulta erogata da un'altrettanto

ampia gamma di enti ed istituzioni pubbliche, quali l'Amministrazione centrale dello Stato, gli istituti di credito mobiliare, le Regioni, gli enti locali e i comitati di risanamento e liquidazione con la SIR (Società italiana resine) e l'EGAM (Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie).

Di fronte ad una situazione così complessa ed articolata i senatori proponenti rilevano la necessità della rapida approvazione di una normativa che renda trasparente il rapporto tra lo Stato e le imprese.

L'obiettivo che questo disegno di legge si propone è quello di rendere palesi nei bilanci delle imprese i finanziamenti (nelle varie forme previste), l'ente erogatore, le disposizioni legislative, cui fanno riferimento le somme erogate, ed un rendiconto dei risultati conseguiti per effetto dei finanziamenti ottenuti.

L'approvazione del suddetto disegno di legge permetterà, inoltre, l'impostazione di proficui tentativi di valutazione degli effetti concre-

ti dell'intervento pubblico, ed indispensabili analisi empiriche sul rapporto tra costi e benefici in materia di politica industriale, tali da consentire una seria valutazione della reale efficienza del trasferimento di risorse dello Stato all'imprese.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che all'articolo 2424 del codice civile si aggiunga un comma nel quale si dispone la presentazione di un allegato al bilancio della società. Questo deve indicare le varie forme di contributi pubblici utilizzati dalla società, l'ente erogante e, in presenza di disposizione legislativa, la legge statale o regionale in base alla quale sono stati erogati detti contributi.

L'articolo 2 prevede che l'articolo 2429-bis del codice civile venga integrato con un comma che stabilisca l'obbligo dell'indicazione dell'uso dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, ed i risultati ottenuti in relazione alle finalità stabilite dalle leggi statali e regionali istituendo tali finanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2424 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Le società che ne abbiano beneficiato devono allegare al bilancio un prospetto indicante:

a) i contributi a fondo perduto, provenienti dallo Stato, da enti pubblici e da società controllate dallo Stato o da enti pubblici, ricevuti nell'ultimo esercizio, indicando l'ente dal quale il contributo proviene e, in presenza di disposizione legislativa, la legge statale o regionale in base alla quale il contributo è stato erogato;

b) i conferimenti o i versamenti per la reintegrazione di perdite di capitale, provenienti dallo Stato, da enti pubblici e da società controllate dallo Stato o da enti pubblici, ricevuti nell'ultimo esercizio, indicando l'ente dal quale il conferimento o il versamento proviene e, in presenza di disposizione legislativa, la legge statale o regionale in base alla quale essi sono stati erogati;

c) i crediti con agevolazioni a carico dello Stato, di enti pubblici e di società controllate dallo Stato o da enti pubblici, indicando l'ente erogatore del credito, l'ente a carico del quale è posta l'agevolazione, le principali condizioni del credito e in particolare il tasso di interesse di riferimento e il contributo in conto interessi a carico della mano pubblica e, in presenza di disposizione legislativa, la legge statale o regionale in base alla quale è stata concessa l'agevolazione;

d) le garanzie per debiti propri prestate dallo Stato, da enti pubblici e da società controllate dallo Stato o da enti pubblici, con esclusione delle fidejussioni bancarie prestate nel normale esercizio dell'attività creditizia, indicando l'ente che presta la garanzia, le principali condizioni alle quali questa è prestata e, in presenza di disposizione legislativa, la

legge statale o regionale in base alla quale la garanzia è stata prestata;

e) le riduzioni dei costi del lavoro fruiti dalla società, nell'ultimo esercizio, a carico dello Stato o di enti pubblici;

f) le acquisizioni avvenute nell'ultimo esercizio di beni e di servizi fruiti di agevolazioni a carico dello Stato, di enti pubblici e di società controllate dallo Stato o da enti pubblici, indicando le principali condizioni delle stesse;

g) le agevolazioni fiscali soggettive, territoriali e temporanee fruiti nell'ultimo esercizio;

h) le partecipazioni al capitale sociale detenute dallo Stato, da enti pubblici e da società controllate dallo Stato o da enti pubblici».

Art. 2.

1. Nel secondo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile, dopo il numero 9), è inserito il seguente:

«10) qualora la società ne abbia beneficiato, l'indicazione di come sono stati usati i finanziamenti pubblici di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2424, illustrando come tali usi abbiano realizzato le finalità stabilite dalle leggi statali o regionali in base alle quali i finanziamenti sono stati concessi».